

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. (1059)	185
PRESIDENTE	185, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 203
VALIANTE, <i>Relatore</i>	185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 201
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	186, 187, 188, 190, 192, 196, 201
BREGANZE	186, 187, 192, 194, 201
GUERRIERI	188
KUNTZE	190, 197, 201, 203
AMADEI	191, 198, 201
COCCO MARIA	196
PREZIOSI OLINDO	198
ZOBOLI	198
PAOLUCCI	199
ANDREUCCI	199
MARIANI NELLO	201

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:**Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (1059).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle can-

cellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione nominò un Comitato ristretto che ha alacremente lavorato con la partecipazione del rappresentante del Governo che desidera pubblicamente ringraziare per il contributo di esperienza e di attività da esso dato.

Il metodo seguito dal Comitato ristretto è stato il seguente: ha raccolto tutti gli emendamenti pervenuti in termini; li ha ordinati ed esaminati congiuntamente. Da questo lavoro sono risultate delle proposte che il Comitato ristretto, non essendo un organo deliberante ma istruttorio, presenta alla Commissione cui spetta deliberare.

Le proposte che il Comitato ristretto presenta oggi alla Commissione raccolte in gruppi e ciclostilate sono quelle che il Comitato stesso a maggioranza od all'unanimità, ha creduto di far proprie. Ve ne sono altre, però, che, pur essendo ragguardevoli il detto Comitato non ha ritenuto, dopo maturo esame, di fare espressamente proprie. Anche queste proposte verranno da noi esaminate come è nostro dovere. Non sono state ciclostilate per distinguerle da quelle che hanno già subito il vaglio istruttorio favorevole. Fra queste ultime ve ne sono parecchie presentate dal nostro vicepresidente onorevole Breganze, dagli onorevoli Kuntze e da altri.

Propongo, quindi, di passare, dopo questa breve spiegazione, all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

VALIANTE, *Relatore*. Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei esprimere un

cordialissimo ringraziamento a tutti i membri del Comitato ristretto per la loro sollecitudine nel partecipare alle riunioni e per l'impegno posto nel lavoro, per cui siamo arrivati, nella maggior parte delle decisioni, alla unanimità, preoccupati tutti di fare una legge efficace e favorevole alla categoria.

Ringrazio, soprattutto, il rappresentante del Governo che ha dato il massimo della collaborazione specialmente a favore di quegli emendamenti che maggiormente interessano la categoria, soprattutto in tema di norme transitorie che sono quelle che più preoccupano i cancellieri e i segretari in servizio e sulle quali abbiamo deciso nel modo più largo possibile.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole relatore per le lusinghiere parole.

PRESIDENTE. Mi associo al ringraziamento rivolto sia ai membri del Comitato ristretto sia al rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE - ATTRIBUZIONI DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

ART. 1.

(Distinzione delle carriere).

« Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono distinte come segue:

- carriera direttiva;
- carriera di concetto.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario.

Al Ministero e agli uffici giudiziari è adetto personale di dattilografia ».

Il Comitato ristretto non ha proposto alcun emendamento. L'onorevole Breganze ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Modificare il titolo nel modo seguente: Personale - Distinzione delle carriere* ».

« *Sostituire il testo del primo comma con il seguente:*

« Agli uffici giudiziari è assegnato personale di cancelleria e segreteria con le attribuzioni

e con l'ordinamento fissati nella presente legge ».

« *Il secondo e terzo comma come nel testo.*

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati fino a nuova disposizione funzionari di cancelleria e segreteria, nonché dattilografi, secondo le norme della presente legge ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di illustrare gli emendamenti da lui proposti.

BREGANZE. Mi sono permesso di suggerire un emendamento sia per quanto riguarda l'intitolazione dell'articolo, sia per quanto concerne il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso.

Nell'ultimo comma dell'articolo si è detto che il personale di dattilografia è incardinato e al Ministero e agli uffici giudiziari; nello stesso spirito mi è sembrato si dovesse incardinare anche il personale delle cancellerie e segreterie. Di qui la necessità di prevedere una disciplina distinta per il Ministero e con la previsione, sia pure implicita che, con successive disposizioni, possano istituirsi dei ruoli del Ministero non formati dal personale di cancellerie e segreterie, così prezioso negli uffici giudiziari.

Dico, a miglior chiarimento della formulazione da me prospettata, che essa non sposterebbe alcunché in quella che è l'economia del disegno di legge in quanto, collegandosi proprio allo stesso indirizzo che emerge dall'ultimo comma per quanto concerne i dattilografi, pone anche per i cancellieri e segretari un'analoga posizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di ragguagliarci al riguardo.

VALIANTE, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha molto apprezzato l'intenzione dell'onorevole Breganze di dare a questo primo articolo una sistemazione più rispondente alle esigenze dell'ordinamento; tuttavia esso si è espresso in senso contrario a tutto il complesso dell'emendamento.

Innanzitutto è sembrato ovvio che il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sia assegnato agli uffici giudiziari; altrimenti non si saprebbe a quali altri uffici potrebbe essere assegnato. Ha, quindi, ritenuto superflua tale precisazione.

Per ciò che riguarda l'assegnazione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie al Ministero, il Comitato ha tenuto presente soprattutto che nella maggior parte dei servizi amministrativi del Ministero di grazia

e giustizia c'è necessità di personale specializzato, quale è appunto quello delle cancellerie e segreterie giudiziarie. È vero che al Ministero si svolge un lavoro amministrativo, però vi sono particolari servizi che è bene affidare a cancellieri e segretari, proprio in considerazione della loro speciale competenza.

Invece il personale di dattilografia, che compie un lavoro esecutivo, può essere assegnato indifferentemente o agli uffici amministrativi del Ministero o agli uffici giudiziari.

Per questi motivi il comitato ristretto, pur apprezzando lo spirito dell'emendamento Breganze, ha ritenuto di non doverlo accogliere.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quello che riguarda le carriere, con l'articolo 1 si vuole stabilire quali sono le carriere e si fanno, pertanto, le due distinzioni — richieste dalla stessa classe dei cancellieri e segretari giudiziari — della carriera direttiva e della carriera di concetto.

Non riesco, quindi, a comprendere l'utilità dell'emendamento Breganze.

Per quello che riguarda cancellieri e segretari o dattilografi e dattilografe addetti al ministero, l'onorevole Valiante ha già risposto esaurientemente. Aggiungo che la parte relativa ai dattilografi è separata da quella che riguarda le carriere dei funzionari, perché i dattilografi non sono funzionari, ma sono degli ausiliari che possono essere addetti al ministero o agli uffici giudiziari a seconda delle diverse esigenze.

Voglio ricordare che alcuni cancellieri sono chiamati al ministero appunto per l'espletamento di quelle funzioni che sono per legge ad essi devolute.

Per questi motivi il rappresentante del Governo è contrario all'emendamento Breganze.

BREGANZE. Rispettosamente insisto, pur dichiarando che rinuncio all'inciso « sino a nuova disposizione », contenuto nell'ultimo comma del mio emendamento. Prego, perciò, il Presidente di voler procedere alla votazione dell'emendamento per divisione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 1 secondo l'emendamento Breganze;

« Agli uffici giudiziari è assegnato personale di cancelleria e segreteria, con le attribuzioni e con l'ordinamento fissati dalla presente legge ».

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dal deputato Breganze:

« Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati fino a nuova disposizione funzionari di cancelleria e segreteria nonché dattilografi, secondo le norme della presente legge ».

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Do lettura all'articolo 2:

(Qualifiche)

« La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e segretario capo della procura generale presso la Corte suprema di cassazione;

cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale presso la corte di appello;

cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica;

cancelliere capo di pretura.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere e segretario di prima classe;

cancelliere e segretario di seconda classe;

vice cancelliere e vice segretario ».

Perché non sono stati presentati emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

(Graduatoria del personale).

« Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono unificate nelle rispettive graduatorie, ma distinte nelle funzioni di cancelleria e segreteria.

Il numero dei funzionari e la suddivisione per qualifiche sono stabiliti dalla tabella A, allegata al presente ordinamento.

Il numero dei dattilografi è stabilito dalla tabella B, allegata al presente ordinamento ».

Perché non sono stati presentati emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

(Attribuzioni del personale direttivo).

« I funzionari della carriera direttiva provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di cancelleria e segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'Amministrazione giudiziaria; rappresentano l'Amministrazione e ne curano gli interessi nei casi stabiliti dalla legge; partecipano a commissioni operanti in seno all'Amministrazione: formano e ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti l'ufficio; sovrintendono alla conservazione degli atti ed al rilascio ed alla autenticazione delle copie, degli estratti e dei certificati, in osservanza delle leggi di procedura; provvedono e vegliano all'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni ed accertano ed elevano le contravvenzioni relative nei confronti delle parti e dei rispettivi patroni; vigilano sui funzionari di cancelleria e segreteria e sul personale di dattilografia ed ausiliario. In caso di assenza o di impedimento del personale di concetto ne esercitano le attribuzioni ».

VALIANTE, *Relatore*. Ho proposto il seguente emendamento, che è stato accettato dal Governo e dal Comitato ristretto:

« All'articolo 4 sopprimere le parole: formano e ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti l'ufficio, sovrintendono alla conservazione degli atti ed al rilascio ed alla autenticazione delle copie, degli estratti e dei certificati, in osservanza delle leggi di procedura ».

Con questo emendamento si tende ad escludere dalle funzioni e dalle attribuzioni del personale direttivo alcuni atti che sono piuttosto di competenza del personale di concetto. Questo anche in relazione allo statuto degli impiegati civili dello Stato. La parte che è stata soppressa è stata spostata all'articolo 5, che disciplina le attribuzioni del personale di concetto.

Ho proposto anche quest'altro emendamento, che è stato accolto dal Governo e dal Comitato ristretto:

« Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Quando le esigenze del servizio lo richiedono e in caso di assenza o di impedimento del personale di concetto ne esercitano le attribuzioni ».

L'emendamento è stato ispirato dalla considerazione che in alcuni uffici giudiziari ci può essere soltanto un cancelliere della car-

riera direttiva e un cancelliere della carriera di concetto; ora l'assenza del cancelliere della carriera di concetto paralizzerebbe il servizio, ove non fosse ammessa la possibilità, sia pure provvisoria, di sostituirlo col cancelliere della carriera direttiva.

GUERRIERI. Le due condizioni di « esigenze del servizio » e di « assenza o impedimento » sono congiunte o disgiuntive?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono disgiuntive; quindi è meglio mettere: « ovvero in caso di assenza o di impedimento ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, metto in votazione il primo emendamento soppressivo proposto dal Comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto in votazione il secondo emendamento proposto dal Comitato ristretto, di cui ho dato lettura, con l'intesa che la dizione « e in caso » viene sostituita con l'altra più appropriata: « ovvero in caso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso modificato sulla base degli emendamenti già approvati.

(Attribuzioni del personale direttivo).

I funzionari della carriera direttiva provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di cancelleria e segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'Amministrazione giudiziaria; gli interessi nei casi stabiliti dalla legge; partecipano a commissioni operanti in seno all'Amministrazione; provvedono e vegliano all'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni ed accertano ed elevano le contravvenzioni relative nei confronti delle parti e dei rispettivi patroni; vigilano sui funzionari di cancelleria e segreteria e sul personale di dattilografia ed ausiliario. Quando le esigenze del servizio lo richiedono ovvero in caso di assenza o di impedimento del personale di concetto ne esercitano le attribuzioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5: ne do lettura:

(Attribuzioni del personale di concetto).

« I funzionari della carriera di concetto assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni e controfirmano gli

atti nei quali la legge richiede il loro intervento; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria e segreteria; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengano affidati dai superiori gerarchici; possono, temporaneamente, nel solo caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva ».

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

« *All'articolo 5 dopo le parole:* richiede il loro intervento *e prima delle parole:* collaborano con i superiori gerarchici, *inserire il seguente inciso:* ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura ».

VALIANTE, *Relatore.* Con tale emendamento si vengono ad attribuire al personale di concetto quei compiti che nell'articolo 4 abbiamo stralciato dalle attribuzioni del personale direttivo. L'emendamento aggiuntivo è leggermente diverso dalla parte soppressa dall'articolo 4, ma in sostanza vi è contenuto tutto. È stata tolta la parola « formano », perché la formazione dell'atto è compito puramente materiale che possono fare anche i dattilografi e non necessariamente i cancellieri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 così modificato:

(*Attribuzioni del personale di concetto*).

« I funzionari della carriera di concetto assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria e segreteria; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono

agli adempimenti che ad essi vengano affidati dai superiori gerarchici; possono, temporaneamente, nel solo caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione:

(*Attribuzioni del personale di dattilografia*).

« Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti.

Il capo della cancelleria o segreteria può affidare al personale di dattilografia l'adempimento di mansioni di mero ordine, con divieto assoluto di adibirlo, comunque, al compimento di atti per i quali è richiesto l'intervento o la partecipazione del cancelliere o segretario ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

(*Distribuzione del personale*).

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della procura generale della stessa corte sono assegnati rispettivamente il cancelliere capo e il segretario capo di Corte di cassazione.

Alla direzione della cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche, delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, delle cancellerie dei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e delle segreterie delle rispettive procure sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte di appello.

Alla direzione delle cancellerie dei tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle segreterie delle procure presso i detti tribunali nonché delle cancellerie delle preture che hanno sede nelle città indicate nel precedente comma sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica.

Alla direzione delle cancellerie delle preture diverse da quelle indicate nel precedente comma con non meno di quattro funzionari in pianta organica, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di pretura.

Alle cancellerie delle altre preture sono destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto.

Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella *C* allegata al presente ordinamento.

All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati, per il servizio ispettivo: dieci funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o di segretario capo di procura generale di corte di appello e quattordici funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica in conformità alla tabella *D* allegata al presente ordinamento.

I funzionari di cui al comma precedente prestano servizio alle dipendenze dell'ispettore generale e hanno il proprio ufficio nella sede capoluogo di distretto di corte di appello alla cui circoscrizione ispettiva sono addetti.

Al Ministero e agli uffici giudiziari sono assegnati dattilografi a norma delle tabelle che saranno approvate dal Ministro di grazia e giustizia ».

L'onorevole Breganze ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire la menzione delle varie città elencate al comma 2° con la dizione: Tribunali indicati nella tabella O dell'ordinamento giudiziario* ».

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Breganze muove dalla considerazione che l'ordinamento giudiziario potrebbe modificare il riferimento a questi tribunali.

Il Comitato ristretto aveva, in un primo momento, deciso di accettarlo; senonché si è accorto che negli altri comuni è continuo il richiamo agli altri tribunali, per cui è sembrata conveniente la specificazione delle città, per considerazioni di ordine pratico in quanto non si tratta di tutte le sedi ma soltanto delle principali.

L'onorevole Kuntze aveva, inoltre, presentato un emendamento al quinto comma del seguente tenore: « Alle cancellerie delle altre preture sono destinati, quali dirigenti, fun-

zionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe ». Il Comitato ristretto ha però accettato un emendamento da me presentato che inserisce nel testo presentato dall'onorevole Kuntze, le parole « di regola ». L'emendamento è, in conseguenza, così formulato: « Alle cancellerie delle altre preture sono destinati, di regola, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe ». A tale formulazione ha aderito anche l'onorevole Kuntze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Breganze di voler illustrare l'emendamento da lui proposto.

BREGANZE. Le sedi indicate nell'articolo in esame sono tutte contenute nella tabella *O* dell'ordinamento giudiziario; detta tabella è mutevole per sua natura (alcuni anni or sono venne aggiunta Catania) e potrebbe subire anche ulteriori aggiunte. In tale eventualità, dovremmo modificare anche questo articolo della presente legge.

Dico subito che è questione assolutamente formale e, quindi, non insisto ma faccio presente come la difficoltà prospettata dall'onorevole Relatore che altre città siano citate in altri articoli, non mi sembra tale da non poter essere facilmente superata.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel caso che alla tabella citata venissero aggiunte altre sedi bisognerebbe contemporaneamente modificare anche l'articolo in esame.

L'emendamento Breganze era stato accolto ma, dopo lunga discussione, siamo ritornati al testo originario. Ciò per ragioni di ordine tecnico. Credo che l'onorevole Breganze non voglia insistere nel suo emendamento anche in considerazione del fatto che, aggiungendo altre sedi, verrà modificata, oltre alla tabella anche la legge.

BREGANZE. Non insisto per un omaggio alle città che sono elencate nell'articolo.

KUNTZE. Io ho accettato l'emendamento all'emendamento, proposto dal Relatore, perché mi sono preoccupato della difficoltà pratica che si potrebbe verificare nei singoli uffici. Però, sarei d'accordo di far precedere le parole « di regola » alle parole « quali dirigenti », che erano state omesse per un errore materiale. Quindi la dizione dovrebbe essere questa: « sono di regola destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto... ». In questo modo si viene a dare maggior forza alla limitazione della difficoltà insuperabile in cui può venirsi a trovare il Ministero per applicare questa disposizione.

VALIANTE, *Relatore*. Forse non sono stato chiaro nell'espone la mia obiezione alla proposta dell'onorevole Amadei. A me pare che far precedere il « di regola » lascia intendere che, solo in casi di disponibilità, il Ministero deve mandare dei dirigenti alle cancellerie delle preture, mentre, facendo seguire il « di regola », s'intende che sempre debbono essere mandati dei dirigenti e che sono in casi di estrema difficoltà possa essere mandato un cancelliere o un segretario di grado inferiore a quelli di seconda classe.

AMADEI. L'inciso « di regola » non può riferirsi alla qualità di dirigente.

VALIANTE, *Relatore*. Del resto non insisto.

PRESIDENTE. Mi pare che sostanzialmente si raggiunga lo stesso scopo, ma dal punto di vista stilistico ritengo più elegante la formula dell'onorevole Amadei.

Perciò, dato anche che il relatore non insiste, metto in votazione l'emendamento di cui ho già dato lettura, con questa modificazione: « sono di regola destinati, quali dirigenti, funzionari... ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento già approvato:

(Distribuzione del personale).

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della procura generale della stessa corte sono assegnati rispettivamente il cancelliere capo e il segretario capo di Corte di cassazione.

Alla direzione della cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche, delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, delle cancellerie dei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e delle segreterie delle rispettive procure sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte di appello.

Alla direzione delle cancellerie dei tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle segreterie delle procure presso i detti tribunali nonché delle cancellerie delle preture che hanno sede nelle città indicate nel precedente comma sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica.

Alla direzione delle cancellerie delle preture diverse da quelle indicate nel precedente comma con non meno di quattro funzionari in pianta organica, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di pretura.

Alle cancellerie delle altre preture sono destinati di regola, quali dirigenti funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di 2ª classe.

Agli uffici di cancelleria o di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella C allegata al presente ordinamento.

All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati, per il servizio ispettivo: dieci funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o di segretario capo di procura generale di corte di appello e quattordici funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica in conformità alla tabella D allegata al presente ordinamento.

I funzionari di cui al comma precedente prestano servizio alle dipendenze dell'ispettore generale e hanno il proprio ufficio nella sede capoluogo di distretto di corte di appello alla cui circoscrizione ispettiva sono addetti.

Al Ministero e agli uffici giudiziari sono assegnati dattilografi a norma delle tabelle che saranno approvate dal Ministro di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

(Destinazione dei funzionari in prova).

« I funzionari della carriera di concetto per il periodo di prova sono, di regola, destinati nelle preture, ove devono prestare effettivo servizio per almeno due anni ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze ha proposto un emendamento per escludere che siano destinati funzionari in prova nelle sedi di pretura aventi un solo posto di organico: in queste più difficilmente può attuarsi l'opera di guida, specialmente se il lavoro sia notevole. Il Comitato ristretto, per esigenze pratiche, non ha accolto l'emendamento, soprattutto in considerazione del fatto che molte preture hanno un lavoro così modesto, che anche un funzionario in prova può far fronte alle esigenze dell'ufficio.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

BREGANZE. Questa obiezione ha la sua consistenza. Però, siccome talune preture, anche piccole, hanno delle esigenze di lavoro notevoli, vorrei che l'indicazione dell'emendamento, al quale rinuncio, restasse nel resoconto stenografico dei lavori, a titolo di concreta raccomandazione perché sia da parte del Ministero sia da parte dei capi delle corti si eviti che questi funzionari in prova siano destinati alle sedi cui fa riferimento il mio emendamento.

PRESIDENTE. Con questa raccomandazione, metto in votazione l'articolo 8 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

(Sedi distaccate di pretura).

« Nelle sedi distaccate di pretura le funzioni di cancelliere sono esercitate dal dirigente della cancelleria della pretura o da un funzionario in sottordine ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze propone che venga precisato chi è che designa il funzionario in sottordine che può essere destinato alle sedi distaccate di pretura. Il Comitato ristretto ha ritenuto di non accettare questa proposta, essendo ovvio che il funzionario in sottordine viene designato dal cancelliere dirigente; tanto più che l'articolo 4 stabilisce che « i funzionari della carriera direttiva provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di cancelleria e segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'amministrazione giudiziaria ».

BREGANZE. Ammetto anch'io che la *ratio* della legge è in questo senso e che l'interpretazione del Relatore possa essere ovvia. Tuttavia mi pare che, per evitare eventuali incertezze, l'aggiunta delle parole « da lui designato » sarebbe stata opportuna e non avrebbe rappresentato un eccessivo appesantimento della norma.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che l'onorevole Breganze si sia reso conto della superfluità dell'emendamento. È chiaro che sarà il cancelliere dirigente a fare la designazione: o designerà se stesso o un suo inferiore.

BREGANZE. Prendo atto che rimane fissata nei lavori preparatori questa interpretazione dell'articolo 9, e pertanto, rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9 del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne dò lettura:

CAPO II.

NOMINA — GIURAMENTO —
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

ART. 10.

(Nomina).

« I funzionari della carriera direttiva sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica; quelli della carriera di concetto e dattilografi con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze ha proposto il seguente emendamento, che è stato accettato dal Comitato ristretto:

« All'articolo 10 (nomina) dopo le parole: Presidente della Repubblica, aggiungere: su proposta del Ministro di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. È opportuno considerare questo emendamento dal punto di vista costituzionale. L'emendamento dell'onorevole Breganze, fatto proprio dal Comitato ristretto, non solo è ineccepibile dal punto di vista formale, ma può essere opportuno anche dal punto di vista sostanziale, poiché si tratta di atti compiuti dal Capo dello Stato non in via autonoma, ma su proposta ministeriale.

Come la Commissione m'insegna, il Capo dello Stato ha dei poteri autonomi che possono prescindere dalla proposta ministeriale. È un tema, questo, estremamente delicato, come i colleghi sanno, che ha avuto anche delle applicazioni legislative con un *iter* molto complesso per quanto ha riguardato la nomina dei giudici costituzionali di competenza del Capo dello Stato. Vi fu, infatti, un disegno di legge che tendeva a limitare i poteri del Capo dello Stato in via autonoma, stabilendo che la nomina dei giudici costituzionali di competenza del Capo dello Stato dovesse essere fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente. Il disegno di legge ebbe il suffragio del Senato ma cadde alla Camera.

Nel nostro caso è del tutto evidente che i poteri del Capo dello Stato non sono autonomi, ma sono esentati su proposta del Ministro responsabile. Quindi, con l'emendamento Breganze, facciamo omaggio ai principi costituzionali e riconosciamo implicitamente che vi sono dei poteri autonomi del Capo dello Stato, che prescindono dalla proposta ministeriale.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Breganze all'articolo 10, accolto dal Comitato ristretto, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento già approvato.

(Nomina).

« I funzionari della carriera direttiva sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia; quelli della carriera di concetto e i dattilografi con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

(Giuramento).

« I funzionari della carriera di concetto e i dattilografi, prima di assumere servizio in prova, devono prestare giuramento, in pubblica udienza, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene ».

Il giuramento non si ripete nei casi di cambiamento di funzioni, di trasferimento, di promozione o di passaggio da altro impiego ».

Non sono stati proposti emendamenti. Poiché nessuno chiede la parola, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

(Termine per l'assunzione in servizio).

« I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in caso di nomina, promozione, trasferimento o riassunzione in servizio devono assumere l'esercizio delle funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del *Bollettino Ufficiale* che pubblica la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

Tale termine non può essere prorogato, ma può essere abbreviato dal Ministro per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il funzionario trasferito o promosso continui ad esercitare il prece-

dente ufficio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Per esigenze di servizio il Ministro può, altresì, disporre che i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie promossi o trasferiti assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto, per mancata registrazione, o di annullamento, il funzionario è considerato in missione e ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in altra sede in esecuzione del provvedimento revocato o annullato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di dattilografia ».

Poiché non sono stati proposti emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

(Decadenza dalla nomina).

« I vincitori del concorso a vice cancelliere e vice segretario in prova e i dattilografi che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dal primo comma del precedente articolo decadono dalla nomina ».

Non essendo stati proposti emendamenti lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

TITOLO II.

CONCORSO, PERIODO DI PROVA E SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA

CAPO I.

CONCORSI

ART. 14.

(Concorsi di ammissione).

« La nomina a vice cancelliere e vice segretario in prova si consegue mediante pubblico concorso per esame.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti, e ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando, quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamenti a riposo di ufficio nel semestre successivo al bando. Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze.

Il decreto che bandisce il concorso deve contenere la indicazione del termine entro il quale gli aspiranti devono presentare le domande. Tale termine non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che bandisce il concorso.

Con lo stesso decreto o con altro successivo sono stabiliti i giorni in cui avranno luogo le prove scritte ».

Poiché non sono stati proposti emendamenti lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

(*Concorso distrettuali*).

« È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per uno o più distretti separati di corte di appello da indicarsi nel bando.

Nei casi in cui il Ministro si avvale della facoltà di cui al comma precedente, il decreto che indice il concorso indicherà il distretto o i distretti di corte di appello per i quali il concorso ha luogo.

I vincitori del concorso non possono essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di corte di appello per i quali il concorso fu indetto, né possono essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, né collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno quattro anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso ».

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le parole: tre anni* ».

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento, fatto proprio dal Comitato ristretto era stato presentato dall'onorevole Preziosi. I concorsi distrettuali sono, ovviamente, banditi per particolari esigenze di servizio e quindi, giustamente il disegno di legge afferma la necessità

che, coloro che hanno superato il concorso, non possano essere trasferiti fuori del distretto prima che sia trascorso un certo periodo di tempo.

L'onorevole Preziosi ha fatto presente la opportunità di ridurre tale periodo di tempo da 4 a 3 anni considerando che dopo tre anni possano ritenersi superate le esigenze di servizio.

Il Comitato ristretto ha aderito all'opinione espressa dall'onorevole Preziosi.

BREGANZE. Desidero un chiarimento sul primo comma. Se la frase « bandire il concorso per uno o più distretti separati di corte di appello da indicarsi nel bando » significa distretti lontani territorialmente oppure se significa che non può essere bandito il concorso per più distretti insieme.

VALIANTE, *Relatore*. Il Comitato ristretto intende la parola « separati » nel senso di « distinti ».

BREGANZE. Si potrebbe, quindi, sostituire alla parola « separati » la parola « distinti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento: *al primo comma, quarta riga, sostituire la parola separati con la parola distinti* ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo comma, fatto proprio dal Comitato ristretto, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'intero articolo 15 nel testo emendato, che pongo in votazione:

(*Concorsi distrettuali*).

« È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per uno o più distretti distinti di corte di appello da indicarsi nel bando.

Nei casi in cui il Ministro si avvale della facoltà di cui al comma precedente, il decreto che indice il concorso indicherà il distretto o i distretti di corte di appello per i quali il concorso ha luogo.

I vincitori del concorso non possono essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di corte di appello per i quali il concorso fu indetto, né possono essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, né collocati fuori ruolo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione.

(*Concorsi - Riserva dei posti - Titoli di precedenza e preferenza*).

« Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si impone una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I titoli che danno luogo a riserva o preferenza nell'ammissione non sono influenti ai fini della progressione in carriera, salvo quanto disposto dall'articolo 37 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

(*Requisiti per la nomina*).

« Per accedere alla carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie si richiedono i seguenti requisiti:

1°) sesso maschile e cittadinanza italiana;

2°) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età, o i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica all'impiego;

5°) avere conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere alla carriera coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Esclusi i dattilografi che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del secondo comma del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Am-

ministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ».

Onorevoli colleghi, sotto la norma, apparentemente minuziosa e regolamentare, piuttosto che legislativa, si evince addirittura la questione costituzionale.

Non ho bisogno di richiamare su di essa la vostra attenzione e la vostra sensibilità nella valutazione assolutamente libera che voi, in coscienza, farete del problema. Per mio conto, e senza rappresentare nessuno, ma come presidente della Commissione che, come tale, ha certi doveri regolamentari e costituzionali, riprendendo una dichiarazione che feci quando esaminammo il punto 1°) prima ancora di deferirlo al Comitato ristretto, debbo dire che ritengo mio dovere, fare atto di ossequio alla Costituzione.

Aggiungerò che lo faccio con pieno convincimento, direi quasi di slancio, sentendo che la Costituzione, anche qui, porta una norma che è e può essere tanto più feconda in quanto l'applicazione ne sia sana e prudente.

Ossequio pieno e consapevole che, naturalmente, però, non esclude che, sul piano della legge e del regolamento, affermato il principio, la sua attuazione concreta possa essere accompagnata da quei sani criteri di attuazione che renderanno più feconda l'applicazione del principio costituzionale.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero qui soltanto illustrare le conclusioni alle quali è arrivato, su questo punto, il Comitato ristretto.

L'onorevole Presidente ha già dato i necessari chiarimenti ed il Comitato è stato unanime nell'accoglierli. Ha precisato che la Carta costituzionale non pone l'obbligo di estendere la carriera anche alle donne, ma affida al legislatore ordinario di disporre, nella sua prudenza, che le donne partecipino a vari rami dell'amministrazione.

Tranquilli sul piano costituzionale, abbiamo esaminato la portata pratica degli emendamenti presentati dall'onorevole Cocco Maria, dall'onorevole Migliori e dall'onorevole Kuntze e, a maggioranza, abbiamo espresso in Comitato ristretto, parere contrario, pur

decidendo alla fine, di rimettere la decisione alla sovranità della Commissione nel suo *plenum*.

Sono state considerate ragioni di carattere pratico che, a parere della maggioranza del Comitato ristretto, fanno ritenere inopportuna la presenza delle donne nei servizi di cancelleria. Le donne, frequentemente, sarebbero costrette a dirigere uffici di cancelleria in paesi lontani ed in zone impervie; soprattutto sarebbero costrette a delle funzioni non sempre compatibili con il decoro della donna e con il rispetto che ad essa si deve. Si è, d'altra parte, esclusa nel modo più assoluto la possibilità che la donna possa avere dei particolari privilegi per quanto concerne la destinazione, o particolari attribuzioni: essa, cioè deve essere posta, ovviamente, sullo stesso piano dell'uomo, non ritenendosi costituzionalmente corretta la possibilità che le siano, invece, attribuite delle particolari funzioni più rispondenti alla sua qualità.

Per questi motivi il Comitato ristretto è stato, a maggioranza, contrario all'approvazione degli emendamenti proposti; comunque, si rimette alla sovranità della Commissione.

COCCO MARIA. Dobbiamo essere grati all'onorevole presidente, che, impostando la questione, si è rifatto ai motivi sostanziali di carattere costituzionale e non ha voluto accentuare quanto, invece, è emerso, anche in forma apprezzabile, nell'intervento dell'onorevole Relatore.

Un atteggiamento di riguardo verso la donna, che è molto apprezzabile, che gradiremmo fosse posto in evidenza in questa sede ma non come valutazione per l'accettazione degli emendamenti proposti.

Mi sono, quindi, preoccupata di vedere con quale spirito va considerata la parità effettiva sostanziale, della donna e dell'uomo di fronte alla legge, che ha portato gli onorevoli costituenti, anche per determinati articoli che riguardano la questione piuttosto spinosa della prestazione del servizio militare, a non accettare la donna.

Mi sono anche preoccupata di leggere le sentenze della Corte costituzionale al riguardo e sono grata all'onorevole Sottosegretario per le indicazioni che mi ha fornito.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono indicazioni contro la sua tesi.

COCCO MARIA. La Corte costituzionale si è parecchie volte irrigidita ma leggendo le sentenze nella loro interezza, si vede che, mentre nella prima parte si dice che nel primo comma dell'articolo 3 della Costituzione è

contenuto in generale il riconoscimento della parità tra uomo e la donna, e si lascia al legislatore la possibilità di optare in un senso o nell'altro, essa, però, in tutte le sentenze che ho veduto, afferma che la sostanza della legge che dovrebbe poi positivamente essere espressa dal Parlamento, non può differire dalla linea della legittimità; non può essere in contrasto cioè con la norma costituzionale.

Su che cosa dovrebbe basarsi la differenza di trattamento? Su una presunta differenza di preparazione? Non certo. Chiediamo, infatti, che la donna sia inclusa a parità di trattamento e non poniamo alcuna questione nemmeno per quanto riguarda la difficoltà di sede. Del resto, è noto come molte insegnanti raggiungano sedi ben più disagiate che non quelle della amministrazione della giustizia. A questa obiezione potrei anzi rispondere che, la donna ha, forse, maggiore capacità di adattamento dell'uomo che la porta a facilmente transigere su certe forme di assistenza familiare che l'uomo richiede e ciò, quindi, garantisce alla donna una maggiore libertà.

Debbo sottolineare anche i motivi di dignità sociale, per cui di fronte alla legge siamo tutti eguali. Mi si obiettava: Quante persone sono interessate in questa questione? Rispondo che non è il numero che conta, ma il principio. Il Relatore in una seduta del Comitato ristretto disse: « Io non ringrazierò mai abbastanza mia moglie, per aver rinunciato alla professione ». Io risposi che apprezzavo il suo punto di vista, ma che la decisione della sua signora era dipesa da una scelta operata in libertà e non dall'accettazione di una condizione di soggezione e di inferiorità della donna.

Quindi ritengo che debba essere accolto il mio emendamento, il quale non è altro che un richiamo al precetto costituzionale a meno di voler correre il rischio di vedere impugnata la legge. Io chiedo che venga eliminata la limitazione del requisito di « sesso maschile » indicata al numero 1.

Inoltre al secondo comma propongo che dopo le parole « per i mutilati e invalidi di guerra » si inseriscano queste altre: « per i congiunti e vedove di guerra ». Qualche collega, col quale ho scambiato delle impressioni, si è mostrato esitante nei riguardi di questo emendamento. Ma a me pare che, se si fanno delle agevolazioni per il limite di età a favore dei mutilati e invalidi, si deve esaminare anche l'opportunità di concedere alle stesse agevolazioni delle donne che possono essere capofamiglia. D'altra parte mi sono riferita all'ordinamento e alla graduatoria pre-

vista dalle leggi per i pubblici concorsi: la legge del 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Nel caso che questo emendamento venga accolto, forse all'articolo 97, dove si parla dei congedi per le dattilografe, dovrebbe essere inclusa anche la donna cancelliere.

KUNTZE. Debbo ringraziare l'onorevole Cocco per avere abbreviato molto la mia fatica, in quanto il suo intervento mi permette di limitare il mio, non intendendo io ripetere cose già dette esaurientemente e brillantemente dalla collega. In particolare non intendo di dover tornare sulla questione costituzionale, ma desidero affermare che nel mio convincimento sulla parità indiscussa dei diritti tra uomo e donna, sancita dalla Costituzione, non siamo degli isolati, dato che è autorevolmente condiviso anche dal nostro illustre presidente.

Se la Costituzione prevede che in taluni casi, non per ragione d'inferiorità, ma per ragioni esclusivamente fisiche o fisiologiche la donna non può accedere a determinate funzioni, questa è un'altra questione; ma la regola rimane sempre quella dell'articolo 3, che dispone in maniera inequivocabile la parità dei diritti tra i due sessi.

Per quanto riguarda gli inconvenienti di ordine pratico addotti dal relatore, desidero portare il lume della mia esperienza personale, essendo stato per molti anni magistrato anche in preture poste in sedi disagiate, se non addirittura impervie, alle quali accennava il relatore. Ebbene, come diceva giustamente l'onorevole Cocco, ci dovremmo preoccupare dei cancellieri, i quali bene o male hanno assicurato un ufficio e possono sistemarsi in un alloggio, mentre non ci preoccupiamo di tante insegnanti elementari di scuole rurali, le quali molte volte sono costrette quotidianamente a percorrere a piedi, in mancanza di qualsiasi mezzo di trasporto, strade che sono veramente impervie e impraticabili, per raggiungere la sede della scuola?

Non è, quindi, questo un argomento per affermare che la donna non può accedere agli uffici giudiziari: tanto più che in relazione alle modifiche che sono allo studio sull'ordinamento e sulla distribuzione degli uffici giudiziari, si deve presumere che si arriverà alla soppressione per lo meno di un certo numero di preture, o per lo meno di quelle più modeste e con minore lavoro, dove appunto la residenza è meno accessibile. Quindi questo ostacolo deve considerarsi completamente eliminato.

Non mi sembra d'altra parte che la natura delle funzioni dei cancellieri siano di ostacolo all'accesso delle donne in questa carriera. Si è detto che la donna cancelliere dovrebbe assistere alle autopsie. Ma non trovo in questo nulla di terrificante o di orripilante, quando sappiamo che ci sono oggi migliaia di studentesse in medicina che ogni giorno nei gabinetti di cliniche o di ospedali si esercitano su pezzi anatomici. Naturalmente, chi partecipa al concorso per cancelliere sa che va incontro anche a questa possibilità e, se ritiene di non poter assistere a quegli spettacoli, può liberamente rinunciare ad entrare in questa carriera.

Si è detto anche che la donna cancelliere dovrebbe assistere a perizie su altre donne in casi di violenza carnale. Ma a me sembra che non sia questo un argomento contrario alla nostra tesi, anzi favorevole; poiché nella mia esperienza di magistrato ho constatato quanta riluttanza molte volte delle ragazze o delle donne hanno nel sottoporsi ad un accertamento del genere in presenza di un uomo, specialmente se il cancelliere è un giovane, senza avere il conforto di un'altra donna accanto a loro.

Del resto non ci mettiamo una benda dinanzi agli occhi, perché siamo nel 1960 e certe cose che potevano non andar bene un secolo fa, oggi non sono più da prendere in considerazione. A parte, ripeto, che se una donna non si sente di poter esercitare certe funzioni, come assistere ad un'autopsia o ad una perizia, può benissimo rinunciare a partecipare al concorso.

Condivido, invece, il pensiero del Relatore che non debbono essere concessi particolari privilegi alle donne che partecipano a questi concorsi. Se entrassimo in questo ordine d'idee, negheremmo proprio quel principio di parità per il quale ci siamo sempre battuti e ci battiamo. Non è consentito che siano ammessi dei privilegi a favore delle donne: la donna può e deve esercitare le stesse funzioni dell'uomo.

Concludendo, io penso che la carriera di cancelliere — la quale normalmente si svolge nell'ufficio o nella sala di udienza, mentre sono eccezionali i casi limite di cui si preoccupava il relatore — sia da mettere sullo stesso piano delle altre carriere, per le quali è già ammesso da vecchi ordinamenti l'accesso delle donne. Non ritengo, perciò, che vi siano ostacoli di qualsiasi natura perché l'emendamento presentato dall'onorevole Cocco e da me possa essere accolto. Non vi sono ostacoli di carattere costituzionale, non vi sono

ostacoli di carattere pratico, perché questi o non esistono o sono facilmente superabili. L'emendamento, invece, rappresenta un omaggio alla nostra Costituzione, della quale non soltanto la Corte costituzionale, ma anche noi dobbiamo e vogliamo essere dei vigili custodi.

Non ho poi difficoltà a far mio, se l'onorevole Cocco lo consente, anche l'emendamento relativo alle vedove e ai congiunti dei caduti in guerra. Vorrei, però, fare un'aggiunta ispirata da criteri di giustizia già adottati in quasi tutte le carriere e in quasi tutti i concorsi: che, cioè, gli invalidi di guerra siano equiparati ai mutilati e invalidi per cause di lavoro. Non vedo perché l'emendamento proposto dall'onorevole Cocco, che si limita a estendere i limiti di età, non debba essere accolto anche per la carriera dei cancellieri.

COCCO MARIA. Accetto l'estensione agli invalidi del lavoro, proposta dall'onorevole Kuntze.

KUNTZE. Raccomando, quindi, alla Commissione l'accoglimento del primo e del secondo emendamento dell'onorevole Cocco.

ZOBOLI. Desidero aggiungere un'altra considerazione a quelle fatte dal collega Kuntze, per un principio di armonia che, se non fosse rispettato, potrebbe dar luogo a contraddizione. L'esclusione delle donne dalla carriera dei cancellieri e segretari giudiziari sarebbe, infatti, in contrasto con un provvedimento già preso nel campo dell'amministrazione della giustizia sempre in relazione alle donne. Oggi la donna è ammessa a partecipare ai giudizi di corte d'assise, compito evidentemente ben più grave di quello dei cancellieri, perché, mentre il lavoro di cancelleria è in un certo senso un lavoro d'ordine, il compito di giudicare involge invece un'attività assai più delicata e complessa, specialmente quando si tratta di giudizi di corte d'assise, dove per la gravità dei fatti si richiede una capacità superiore.

Quindi sarebbe strano e contraddittorio che la donna, ammessa ad essere giudice nel più alto consesso della giustizia, fosse poi esclusa addirittura da quelle mansioni ordinarie che si svolgono nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

AMADEI. Anche il gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento proposto dalla onorevole Cocco, per le ragioni che sono state così bene dette dalla stessa presentatrice, dall'onorevole Kuntze e ora, dall'onorevole Zoboli. Sarebbe, infatti, strano che impedissimo alla donna di accedere a queste carriere, quando essa riveste le funzioni ben più elevate di giudice.

È vero che nelle mansioni di cancelleria e di segreteria esistono determinate difficoltà ma è pur vero che la scelta di questa carriera è libera e se una donna non si sentirà in grado di affrontare determinati problemi, non sceglierà questa carriera.

Il gruppo socialista è anche favorevole all'emendamento in esame perché è a noi caro, in questo momento, come membri della Commissione giustizia, attuare una disposizione di carattere costituzionale; insistiamo perché la costituzione venga attuata nella forma più larga ed oggi ci troviamo di fronte ad un caso del genere. La costituzione ci obbliga ad essere ossequienti e noi dobbiamo affermare in pieno un principio di carattere costituzionale.

ZOBOLI. Faccio presente che è obbligo appartenere alle corti di assise; sarebbe, quindi, strano che la donna fosse obbligata a presenziare ai giudizi di assise ed esclusa dalla carriera delle cancellerie giudiziarie.

PREZIOSI OLINDO. Senza ripetere quanto ho già detto nel Comitato ristretto e quanto è stato con chiarezza e perspicacia espresso dall'onorevole Relatore, vorrei far rilevare che, senza offendere la dignità sociale della donna, senza pregiudicare in qualsiasi modo la norma costituzionale sull'eguaglianza dei diritti di ambo i sessi, ma, dal punto di vista pratico della opportunità, bisogna veramente meditare su questo problema.

Non voglio neanche ripetere quanto è stato già detto, che gli uffici sono nettamente contrari. Basterebbe per accertarlo, fare un'inchiesta. Gli uomini che compiono i servizi di cancelleria e segreteria sono nettamente contrari e non per monopolio del servizio, ma proprio perché considerano la natura del servizio e perché temono che esso non possa essere bene assolto.

AMADEI. È per monopolio.

PREZIOSI OLINDO. Per il timore che i servizi possano non essere svolti con lo stesso così come sinora è avvenuto!

Ma non è questo l'argomento. Vorrei soltanto ricordare che, finora, la donna magistrato non è stata ancora riconosciuta. Vi arriveremo, ma ancora non siamo giunti a tale riconoscimento. Secondo me, quindi — e voglio fermarmi su questa considerazione che ha la sua importanza — poiché non abbiamo ancora la donna magistrato, il problema che viene oggi a noi posto dovrebbe essere rimandato e risolto in connessione con l'altro, più vasto di carattere generale.

Non credo possa valere quanto è stato testé riferito dall'onorevole Zoboli in ordine al ri-

conosciuto diritto della donna di partecipare a determinati giudizi.

Non è questa la sede, né il momento per poter esprimere il proprio giudizio anche per chi, con tutta modestia, ha una intensa e lunga esperienza professionale proprio dinanzi alla corte di assise; per poter affermare come non sia affatto positivo il giudizio che viene espresso da queste corti di assise.

Chiusa questa breve parentesi, debbo esprimere la mia opinione che sia necessario rimandare il problema.

È, inoltre, opportuno sottolineare le non lievi difficoltà di ordine pratico che si presentano. L'onorevole Kuntze ha portato il contributo della sua esperienza ma ha avvertito il punto delicato del problema in ordine alle condizioni fisiche e fisiologiche della donna che, però, a suo parere, non sarebbero di ostacolo all'ingresso della donna nella carriera di cancelleria e segreteria giudiziaria.

Su ciò mi permetto dissentire, fare delle riserve ed esprimere rapidamente anche ossevazione.

In quanto alla parità di diritti — è bene premetterlo — nessuna contestazione è da fare; però dobbiamo dire che la parità di diritti deve corrispondere a una parità di doveri, senza privilegi. Se affermiamo questo in linea teorica abbiamo detto cosa giusta ma dobbiamo, poi, guardare alla pratica non solo per quanto ha già detto l'onorevole relatore in ordine a situazioni che si verificheranno frequentemente e che saranno umane, circa le sedi che verranno assegnate alle donne. È chiaro che, chi avrà la responsabilità di assegnare le destinazioni, si troverà di fronte ad un problema che, istintivamente, da un punto di vista pratico, lo porterà ad una discriminazione che è umana, che forse nessun giudice, nessun capo di ufficio sarà in grado di respingere e che costituirà un privilegio.

E inoltre: la donna potrà sempre assistere a tutte le operazioni connesse alle sue funzioni? Si è citato il caso delle perizie corporali, materia assai delicata. Ma questo non è un argomento decisivo.

Anche le osservazioni prospettate dall'onorevole Amadei non si possono respingere ma vi sono dei punti che mi auguro di poter chiarire e che mi pare approfondiscano un po' questa situazione di discriminazione e anche di impossibilità o di disparità di doveri. Vi sono le autopsie alle quali la donna cancelliere dovrà assistere.

Si obietta che le studentesse in medicina, ad esempio, vanno in sala anatomica. È esatto. la donna a certe determinate situazioni è abi-

tuata o per studio o per libera scelta ma ci si può domandare se la donna sarà sempre in grado di assistervi perché per essa vi è una condizione fisiologica che non è comune all'uomo, la gestazione, la quale comporta fin dai primi mesi e fin quando la donna non avrà diritto al congedo, che essa compia interamente il suo servizio e si rechi col giudice in località impervie, e assista alle autopsie, assista a scene orrende di delitti orribili, veda cadaveri che si presentano spesso in una forma veramente impressionante.

La donna, in questi casi e condizioni non potrà rifiutarsi e non si rifiuterà ma non ci sarà nessun capo di ufficio che non attuerà, in questi casi, una discriminazione.

Altro punto: Servizio militare. Parità di diritti e parità di doveri. Il servizio militare crea già una disuguaglianza, una differenza in quanto mentre la donna sarà ammessa all'ingresso nella carriera a 18 anni l'uomo è, invece, obbligato al servizio militare e non è previsto per la prestazione di tale servizio, il mantenimento del posto.

Non penso che si possa cominciare da questo settore ad attuare la norma costituzionale. E questo un campo nel quale, ferma la parità di diritti, non si verificherà, in pratica, una parità di doveri.

In udienza, poi, i magistrati sono assistiti da un cancelliere; non essendovi però, la donna magistrato ci si potrà domandare se la donna cancelliere potrà assistere il magistrato. Vi è già una strana situazione.

Per le ragioni esposte, dichiaro di essere contrario all'approvazione degli emendamenti in esame e pregherei la Commissione di rimandare la soluzione del problema a quando sarà deciso il problema della ammissione della donna nell'ordine giudiziario, cioè della donna giudice, della donna magistrato.

Allora si potrà esaminare il problema della donna cancelliere.

PAOLUCCI. In seno al comitato ristretto io espressi parere contrario all'ammissione della donna nella carriera dei cancellieri e segretari giudiziari. Ciò non per volere ignorare o disconoscere il precetto della Costituzione, ma perché ero preoccupato che l'ingresso delle donne anche in questo campo di attività avrebbe aumentato a dismisura il numero dei giovani disoccupati. Senonché successivamente, di fronte al precetto costituzionale e a tutte le considerazioni espresse dai sostenitori della tesi opposta, mi sono indotto a recedere dalla mia tesi. Perciò voterò a favore dell'emendamento.

ANDREUCCI. Ho seguito con attenzione la discussione, vagliando soprattutto gli argomenti che sono stati portati in opposizione all'emendamento, e ho avuto l'impressione che questi argomenti nascondano ragioni di natura diversa da quelle che sono state esposte; che partano da una concezione ancestrale ancora oggi molto diffusa in alcuni ambienti e in alcune zone. Noi siamo abituati a considerare la donna come un oggetto dell'attività dell'uomo, intesa questa parola in termini più larghi, cioè come una collaboratrice in posizione subordinata dell'uomo in tutta la vita, come colei che deve produrre la vita, deve dedicarsi particolarmente all'aumento e alla conservazione della specie per le sue funzioni naturali.

Però ci dimentichiamo che di fronte alle cose orride o delicate che devono vedere i cancellieri, vi sono anche alcune funzioni caratteristiche della donna, un po' trascurate dalla società nella sua considerazione, ma che costituiscono uno degli ausili più grandi e più forti che porta la donna con la sua professione. Mi riferisco alle funzioni di ostetrica, di infermiera, di crocerossina, a tutto quell'aiuto che dà la donna all'uomo malato, sottoponendosi a sacrifici e a spettacoli talvolta molto peggiori di quelli a cui non si vorrebbe farla assistere come cancelliere.

Io ho avuto occasione di essere vicino a un mio parente malato in una clinica di Bologna e ho constatato come le donne adette a un reparto di uomini abbiano brillantemente, con uno spirito di generosità e di carità, superato le gravi difficoltà insite nel loro lavoro. Nella mia esperienza di vicepretore onorario, ho notato che di fronte allo spettacolo raccapricciante di un disgraziato che si è suicidato sotto il treno — è uno degli spettacoli più orribili che si possa immaginare — nel pubblico che osservava non mancavano mai le donne, le quali talvolta negli ambienti popolari erano accompagnate anche dai bambini; ma questo non tanto per curiosità, quanto per un sentimento di pietà. Perciò non mi pare che in pratica possano rappresentare una difficoltà per l'ammissione delle donne nella carriera di cancelleria quei casi particolari in cui esse possono venirsi a trovare.

È stato portato qui l'argomento del servizio militare da cui la donna è esclusa. Effettivamente è ancora da escludere che in Italia la donna possa essere chiamata a un servizio militare vero e proprio. Però ci sono degli aspetti di servizio militare a cui le donne già sono chiamate. Nelle ultime guerre avevamo una

abbondanza di uomini, per cui la donna non era legata strettamente all'attività bellica; ma essa aveva a seguito dell'esercito delle funzioni collegate direttamente con la guerra. Ad ogni modo, non mi pare che l'argomento sia valido.

Perciò nella mia qualità di uomo sposato e di uomo che vive nell'ambiente sociale, ritengo che debba essere realizzato in ogni punto il diritto della donna, compreso quello di accedere alla carriera delle cancellerie, perché la realizzazione completa del diritto della donna normalizza una società nella quale la donna non soffre della mancanza di diritti sofferte nei tempi passati, ma goda di tutti i diritti che le competono anche sotto l'aspetto psicologico e morale.

L'onorevole Cocco, rappresentante del gentil sesso nella nostra Commissione, non è estranea all'ordinamento giudiziario, poiché ella è stata giudice nelle corti per i minori. E sa come in tema di pedagogia e di redenzione dei minori la donna sia un prezioso ausilio dell'uomo. Perciò non mi pare che il servizio di cancelleria abbia delle caratteristiche tali da non poter essere affidato alle donne, che pure fanno tanti altri lavori.

Non sono, invece, favorevole alla seconda parte dell'emendamento Cocco, che vuole estendere l'aumento dei limiti di età alle vedove di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra o per cause di lavoro. Nella categoria dei combattenti possono essere anche le donne, come le crocerossine che hanno servito in ospedali situati in zona di guerra, le donne mutilate e le donne invalide. Se si estendessero i benefici anche alle donne vedove di caduti, si creerebbe a favore delle donne una situazione di vantaggio di fronte agli uomini, perché lo stesso beneficio non potrebbero avere anche gli uomini vedovi. Si mantengano, quindi, per le donne gli stessi benefici consentiti agli uomini.

Sono, quindi, favorevole al primo emendamento Cocco-Kuntze, per rendere non solo omaggio alla gentile rappresentante del gentil sesso e ossequio alla Costituzione, ma soprattutto per rendere omaggio aperto e pieno alla funzione, al lavoro e al sacrificio che la donna svolge nella vita civile, per l'elevazione delle nostre condizioni morali e sociali.

MARIANI. L'onorevole Preziosi ha sostenuto l'impossibilità per la donna di realizzare il principio della parità assoluta di diritti e di doveri con l'uomo. Noi discutiamo questo aspetto della questione legati alla fase storica passata, che va sotto il nome della lotta della donna per l'emancipazione. E poiché

non siamo ancora arrivati alla conquista piena del diritto di parità, ogni qual volta la questione risorge, riportiamo in discussione una serie di aspetti che dovrebbero considerarsi definitivamente superati, una volta che dalla Carta costituzionale il principio della parità è stato riconosciuto ed affermato. Poiché la Costituzione afferma che l'uomo e la donna si trovano in condizione di parità rispetto al diritto di aver lavoro nella collettività organizzata, ogni differenza è eliminata.

Gli oppositori hanno fatto una casistica, portando degli argomenti specifici, tra cui lo stato di gestazione della donna; ed è stato bene, perché noi non dobbiamo decidere in senso favorevole, restando nello stesso tempo con qualche dubbio nella nostra coscienza circa le difficoltà a cui si potrebbe andare incontro. Infatti tutta questa casistica e tutte le difficoltà affermate non hanno fondamento per rifiutare l'applicazione del principio costituzionale. Affermare la parità di diritti tra i due sessi non significa eliminare le differenze che esistono tra i due sessi, così come non si eliminano le differenze tra individuo e individuo dello stesso sesso. La donna è pari all'uomo di fronte alla possibilità di lavoro. Ma, una volta affermato questo principio, nell'applicazione pratica si rientra in quei casi di discrezionalità nel campo giuridico e di utilità nel campo economico, per cui chi ha il potere dispositivo farà le sue scelte applicando quei criteri che non sono scritti nella legge, ma che sono nella prassi e nel buon senso appunto secondo il concetto della discrezionalità. Per quanto riguarda i concetti economici nell'organizzazione del lavoro, è chiaro che ai fini del rendimento colui che ha la responsabilità della designazione degli incarichi si preoccuperà di scegliere quei *tipi* fisici — non importa se uomo o donna — che hanno maggiore attitudine per l'applicazione di un determinato lavoro.

Non possiamo, peraltro, ignorare che anche un cancelliere di sesso maschile, posto di fronte ad un episodio orripilante, potrebbe benissimo subire un trauma psichico. Che una differenza, tra il cancelliere uomo ed il cancelliere donna esista, è fuori discussione; ma, una volta affermata la parità dei diritti, si tratta di non inficiare tale principio. Inizialmente potranno sorgere delle difficoltà di ordine pratico; non mancheranno sicuramente riluttanze ed anche resistenze alla utilizzazione del cancelliere donna, piuttosto che del cancelliere uomo, ma ciò rientra nell'ordine comune delle cose in quanto, ogniqualvolta

si affronta una nuova attività le difficoltà non possono mancare.

Quanto poi alla considerazione che mentre gli uomini sono soggetti al servizio militare le donne ne sono esenti, anche tale questione può essere considerata superata: in Inghilterra, infatti, esistono formazioni ausiliarie di W.A.C.; in Israele la donna nell'esercito ha parità di diritti e di doveri con gli uomini.

Nel corso di una visita nell'Unione Sovietica ho potuto constatare su quale larga scala venga impiegata la donna nei pubblici servizi. Ad una mia domanda di un maggiore o minore rendimento della donna nel lavoro, ovunque, a Kiev, a Mosca, a Leningrado la risposta è stata sempre la medesima: il rendimento della donna è maggiore di quello dell'uomo.

Posso anche citare affermazioni di magistrati i quali dopo aver constatata la pignoleria (perdonate il termine) delle donne nelle giurie popolari, così si sono espressi « sono quelle che ci danno i maggiori fastidi, poiché ci vuole molto per convincerle ». Cosa ci dimostra questo? Che la donna sente il senso di responsabilità di cui è investita — anche se poi non modifica niente — e compie per intero il suo dovere.

Per la sua particolare volontà psichica la donna può essere utilizzata meglio che non l'uomo in molti settori.

KUNTZE. Il collega Preziosi ha sostenuto che, come non è stata ancora definita la posizione della donna magistrato, contestualmente bisogna anche definire la posizione della donna cancelliere. A mio avviso, a parte la mia convinzione che sarà bene estendere anche alla donna la possibilità di accedere alla magistratura, oggi il tema è questo: violeremmo o meno la Costituzione vietando alla donna la possibilità di accedere alla carriera di cancelliere? Da molti colleghi è stato sostenuto che l'utilizzazione delle donne nella magistratura non ha sortito mai esito negativo. Ho avuto la fortuna di poter constatare di persona il comportamento della donna giudice e per quanto il periodo sia stato relativamente breve, non si può dire che sia stato negativo.

Vorrei però richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sugli articoli 51 e 52 della Costituzione: rendendo il servizio militare diverso l'uomo dalla donna, non dovrebbero sussistere ulteriori problemi.

L'articolo 3 della Costituzione afferma che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza » ecc. Quindi la cosa

mi sembra sufficientemente chiara; l'articolo 51 poi stabilisce che « tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici secondo i requisiti richiesti dalla legge ». È evidente che, ove si tratti di pubblico ufficio, la donna deve essere in tutto parificata all'uomo. Quanto poi al fattore psichico occorre doverosamente tener presente che in molti casi la fermezza d'animo è più presente nella donna che non nell'uomo. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Cocco sul secondo comma dell'articolo 17 concordo con quanto affermato dall'onorevole Andreucci.

VALIANTE, Relatore. Ho seguito con rispettosa attenzione gli interventi degli onorevoli colleghi sugli emendamenti in esame. Devo con molta lealtà dire che non sono rimasto convinto degli argomenti proposti e sono del mio primitivo avviso: sono, cioè, contrario agli emendamenti stessi.

Si è insistito molto, da parte degli onorevoli colleghi, su alcuni aspetti del problema, sui quali, a mio avviso, particolari motivi di contrasto non dovevano essere riscontrati. Non riesco a comprendere perché l'esclusione delle donne dall'ufficio di cancelliere debba essere ritenuta incostituzionale. Fatte salve le modalità previste dalla Costituzione per l'accesso ai pubblici servizi, non vedo quali altri punti di contrasto possano sorgere. L'articolo 3 che prevede la parità della donna e dell'uomo è una norma di carattere programmatico che il legislatore ordinario ha il dovere di eseguire. Ma sono convinto che l'esclusione della donna dall'ufficio di cancelliere, disposta dal legislatore nella sua prudenza, non sia incostituzionale.

Ma qui non sono ragioni di principio che motivano l'opposizione mia e quella dell'onorevole Preziosi, bensì difficoltà di ordine pratico. Sono stato forse poco chiaro quando parlavo di zone impervie; non intendevo parlare di sedi in località impervie, ma di servizi che il cancelliere deve compiere in « zona impervie » sia civili sia penali. Così quando parlavo delle difficoltà di fronte alle quali si verrebbe a trovare la donna cancelliere nel lavoro penale, non mi riferivo alle sue difficoltà fisiologiche di partecipare a un'ispezione corporale o ad altri episodi del genere. Anche gli uomini possono essere talvolta inadatti ad alcuni servizi, e ve ne sono anche tra i magistrati; ma il magistrato può scegliere tra la funzione giudicante e quella requirente, ma ciò non è possibile per la donna cancelliere. La donna è assegnata al lavoro della procura o a quello del tribunale con disposizione del

superiore e non a sua richiesta, mentre, una volta scelta la strada della giudicante o della requirente, soltanto a sua domanda il magistrato può essere trasferito nell'altro settore. Peraltro io mi riferivo non tanto alle ispezioni in sé, quanto alle discussioni che in presenza della donna cancelliere o segretaria giudiziaria si svolgono tra il giudice e il perito e il difensore. La donna medico fa soltanto le sue constatazioni, mentre la donna cancelliere sarebbe costretta ad assistere al contraddittorio che si svolge tra giudice e perito, tra avvocato — il quale ha diritto di presenziare gli accertamenti generici — e perito, contraddittorio nel quale vengono messe in evidenza le modalità del fatto, e altre faccende del genere.

AMADEI. Non si trova nelle stesse condizioni una dattilografa che deve copiare un processo?

VALIANTE, Relatore. Ma la dattilografa sta in un angolo per conto suo e scrive.

L'ultima difficoltà sulla quale non è stata posta sufficientemente l'attenzione è quella relativa alle particolari condizioni fisiologiche della donna. Teniamo presente che la donna segretaria o cancelliere nelle piccole preture potrà essere l'unico funzionario di cancelleria; ora il periodo di gravidanza e di puerperio costringerà l'amministrazione alla sostituzione della donna per un periodo di tempo certamente superiore all'ordinario.

BREGANZE. Non succede la stessa cosa per il cancelliere che è chiamato alle armi?

VALIANTE, Relatore. Ma quando il cancelliere è chiamato alle armi perde la sede, alla quale viene assegnata un'altra persona. Invece la donna nel periodo del puerperio o della gravidanza dovrà essere sostituita da un'altra persona.

Inoltre avverrà facilmente che la donna cancelliere contragga matrimonio con un altro cancelliere dello stesso ufficio o magari con un magistrato. Avrà diritto in questo caso la donna a rimanere nello stesso ufficio dove presta servizio il marito cancelliere o magistrato? E come si concilia l'altro precetto che la donna ha diritto ad avere la destinazione nello stesso luogo dove è il marito?

Come si vede, le mie osservazioni non sono di principio, ma di ordine pratico; e siccome queste obiezioni non sono state risolte dai colleghi, io confermo la mia posizione di opposizione.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sarò brevissimo, perché il rappresentante del Governo non vuole discoscendere la validità e la portata dell'articolo 3

della Costituzione, pur osservando, come ha fatto l'onorevole Valiante, che si tratta di una norma programmatica e non precettiva, per cui non si vede la ragione di tanta premura nell'affrontare un tema così scottante.

A titolo personale il rappresentante del Governo condivide le apprensioni espresse dall'onorevole Preziosi e dall'onorevole Valiante, con l'aggiunta che vi sono due riflessi gravissimi nell'approvazione dell'emendamento degli onorevoli Cocco e Kuntze uno di carattere sociale, accennato dall'onorevole Paolucci, relativo alla disoccupazione dei giovani — con riflessi notevoli anche nel campo della delinquenza — l'altro riguardante non dico il buon ordine della famiglia, ma almeno il buon andamento della famiglia.

Detto questo, il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

KUNTZE. Non ripeterò gli argomenti già adottati, perché le osservazioni fatte dal relatore rafforzano il mio convincimento che debba essere approvato l'emendamento mio e dell'onorevole Cocco. Infatti le considerazioni avanzate dagli oppositori non si riferisce solo alla carriera delle cancellerie, ma a tutti i rami dell'amministrazione. Per esempio, che il puerperio costringa la donna ad allontanarsi per alcuni mesi dall'ufficio è un fatto che riguarda tutte le carriere; che si sposino colleghi di ufficio e colleghi che fanno parte della stessa direzione generale e della stessa sezione, è un fatto comune, e quale difficoltà hanno portato questi matrimoni all'andamento dell'amministrazione?

Gli oppositori dicano, quindi, con tutta franchezza che essi non vorrebbero vedere la donna nei pubblici uffici, nonostante il preciso precetto della Costituzione, e che i loro argomenti non sono altro che degli artificiosi pretesti.

Comunque, desidero sia tenuto ben presente, è che tutti gli argomenti contrari non sono specifici per l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VALIANTE, *Relatore*. Tengo a precisare che non mi riferivo a tutte le cancellerie, ma alle cancellerie di preture in cui c'è un solo funzionario. Quindi il paragone con gli altri impiegati dello Stato non regge.

KUNTZE. Non dobbiamo considerare dei casi limite per arrivare a negare l'accesso delle donne nella carriera delle cancellerie.

Mi pare poi, con tutto il rispetto al rappresentante del Governo, che non siano da prendere in considerazione le sue riserve — perché soltanto di riserve ha parlato e non di una netta e aperta opposizione — giacché

anche i suoi argomenti non riguardano soltanto l'ordinamento delle cancellerie. Quando si dice che bisogna preoccuparsi della disoccupazione maschile, non si tiene presente che in tanti altri rami di attività abbiamo una disoccupazione intellettuale maschile. Per esempio, nel campo degli insegnanti elementari vogliamo renderci conto che ci sono tanti maestri con tanto di diploma che sono ugualmente disoccupati? E per questo dovremmo dire che, d'ora innanzi, la donna non deve più dedicarsi all'insegnamento elementare e medio?

L'onorevole Sottosegretario ha invocato anche il « buon andamento della famiglia »; ma io non riesco a spiegarmi questa frase. Vorrei ripetere, senza mancare di rispetto a nessuno, quella parola che qui è stata usata dall'onorevole Andreucci: pare che in qualcuno di noi giuochi ancora un sentimento ancestrale, per non usare qualche altro aggettivo.

Mi pare, quindi, che siamo proprio fuori dalla realtà, e pertanto, sia per le ragioni già dette durante la discussione, che non ci fanno riconoscere la validità degli argomenti adottati in contrario, sia per ossequio alla Costituzione, posso annunciare il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Debbo dire poche parole sul piano costituzionale, e ciò anche lo debbo nei confronti delle acute considerazioni dell'onorevole Valiante, che è pienamente rispettabile nella posizione che egli ha assunto in piena coscienza. Desidero, quindi, portare solo un contributo non di convincimento, ma di illuminazione obiettiva.

L'onorevole Valiante ha detto che l'articolo 3 è programmatico e non precettivo. Ma l'articolo 51 forse è precettivo? Comunque, supponiamo di non avere l'articolo 51 come norma precettiva e di trovarci di fronte soltanto all'articolo 3 della Costituzione come norma programmatica. In questo momento stiamo per accingerci a un voto dei più importanti del Parlamento italiano e dobbiamo perciò agire con piena coscienza e responsabilità. Ebbene, di fronte a una norma programmatica che traccia il binario su cui dovrà camminare la legislazione, anche se quella norma non è già in vigore appunto perché programmatica, ce la sentiremmo, nell'occasione in cui per la prima volta risolviamo un problema di tale portata in un campo di grande importanza, di allontanarci dal binario di quella norma programmatica?

L'onorevole Valiante ha detto nel suo primo intervento che la Costituzione lascia alla

legge di fare ciò che ritiene opportuno. È esatto. Ma alla legge la Costituzione lascia la determinazione delle modalità, dei requisiti particolari, il *quomodo*, per quanto riguarda invece l'*an* la Costituzione lascia a noi di legiferare in un senso proprio contrario ad una norma programmatica? Francamente io non me la sentirei di rispondere a questa domanda in senso positivo.

Vi sono degli inconvenienti da una parte e dall'altra; gli inconvenienti possono concernere anche gli uomini tra di loro, perché siamo tutti diversi. Così è la vita. Quindi non è possibile risolvere il problema su questa base. Può essere, invece, risolto soltanto tenendo presente la norma programmatica della Costituzione che investe la nostra attività legislativa e che segna un binario per lo Stato di diritto e per lo Stato di democrazia, fondato sul principio del diritto. Ce la sentiremmo questa volta di procedere contro quella norma? Significherebbe stabilire proprio il principio contrario.

Pongo ora in votazione il primo comma dell'emendamento Cocco: si tratta in sostanza di sostituire la dizione: « sesso maschile e cittadinanza italiana », con le parole « cittadinanza italiana ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 17 che propone di aggiungere alla dizione « mutilati ed invalidi di guerra » le parole « e del lavoro ».

(È approvato).

L'articolo 17 con gli emendamenti introdotti risulta così formulato:

(*Requisiti per la nomina*).

« Per accedere alla carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie si richiedono i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana;
2°) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età, o i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3°) buona condotta;
4°) idoneità fisica all'impiego;
5°) avere conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere alla carriera coloro che sono esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che sono stati destinati o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Esclusi i dattilografi che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del secondo comma del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

(*Domanda di ammissione al concorso*).

« L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro di grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora. Nella domanda deve dichiarare:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) il domicilio o la residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente;
- d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) le eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

(Esclusione dal concorso).

« Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

(Diario delle prove scritte).

« Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

(oConcorso per l'ammissione in carriera - Sede - Commissione).

« L'esame di concorso ai posti di vice cancelliere e vice segretario in prova ha luogo in Roma. La Commissione, nominata di volta in volta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è composta:

1°) dal direttore generale del personale del Ministero di grazia e giustizia, presidente;

2°) da un magistrato di cassazione, con sede di servizio in Roma;

3°) da un magistrato di corte di appello addetto all'Ispettorato generale;

4°) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

5°) da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di corte di appello o equiparata, con sede di servizio in Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo la necessità, da uno o più funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina anche i componenti supplenti in numero non inferiore agli effettivi.

Ove ne ricorrano le condizioni il Ministro può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

(Prove scritte - Più sedi - Comitato di vigilanza).

« Quando il numero dei candidati è rilevante, il Ministro di grazia e giustizia può stabilire con decreto che le prove scritte abbiano luogo presso determinate sedi di corte di appello, raggruppando più distretti specificamente indicati.

In tal caso, la vigilanza presso le singole corti d'appello è affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno di due magistrati nominati rispettivamente dal presidente e dal procuratore generale della corte, del cancelliere capo della corte e del segretario capo della procura generale, nonché di un magistrato di cassazione o di appello addetto al Ministero, che lo presiede e riferisce al Ministro.

In caso di impedimento, il magistrato designato dal Ministro è sostituito dal magistrato più anziano.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato dal presidente della corte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

(Svolgimento delle prove).

« L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1°) nozioni di procedura civile;

2°) nozioni di procedura penale;

3°) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;

4°) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

5°) nozioni di diritto privato;

6°) nozioni di diritto penale;

7°) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in tre distinti giorni sulle materie indicate ai numeri 1°), 2°), 3°) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove iscritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, anche sulle materie facoltative.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero di grazia e giustizia.

Il candidato con la domanda di ammissione al concorso può chiedere di essere ammesso a sostenere anche l'esame in una o in entrambe le seguenti prove facoltative:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'Italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

In tal caso il Ministro dispone che alla Commissione esaminatrice siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari che abbiano particolare conoscenza della materia.

Il concorrente non può essere ammesso a sostenere le prove facoltative se non ha conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per una o più prove facoltative superate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

(*Titoli di precedenza e di preferenza*).

« I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

(*Graduatoria del concorso*).

« Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con riguardo anche ai titoli di cui all'articolo 24 con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26:

(*Conferimento di posti disponibili agli idonei*).

« Il Ministro ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla vacanza, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI